

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EXART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA EXART. 700 C.P.C. ED
ISTANZA EXART. 151 C.P.C.

Nell'interesse della Dott.ssa **ILARIA ESPOSITO**, [REDACTED], nata
[REDACTED] via
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. **Gianluca Giacalone**, C.F.
GCLGLC81T29G273L, con studio in Palermo, via Rosalia La Franca n. 46, fax
091/6885904, Pec avv.giacalone@pec.it, giusta procura in calce al presente atto

Ricorrente

CONTRO

Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in pers. del Ministro *pro tempore*, con
sede in Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) (C.F. 80185250588) -
domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via
dei Mille, isol. 221, n. 65, Messina;

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Giovanni Fattori, n. 60,
90146 Palermo, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;

L'UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI
MESSINA, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, codice fiscale
80005000833, con sede in Messina, Via San Paolo 361, e domiciliato *ex lege*
presso l'Avvocatura dello Stato di Messina,

Resistenti

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti
scolastici ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le
supplenze (GPS) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina in cui la
ricorrente risulta attualmente iscritta, rispettivamente, in II fascia della GPS
(classe di concorso A046 - Scienze giuridico – economiche negli istituti di
istruzione secondaria di II grado) valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024,
che, in caso di accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcati in
graduatoria e nel punteggio dal ricorrente.

Controinteressati



PREMESSO

- Che, la dott.ssa Ilaria Esposito è un'aspirante docente in possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università Lumsa di Palermo (cfr. doc. 1);
- Che, la detta ricorrente nell'anno accademico 2020/2021 conseguiva con successo presso l'università telematica E-Campus il percorso formativo finalizzato all'acquisizione dei 24 crediti formativi (CFU) relativi alle competenze di base nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D.lgs 59/2017 (attuativo della L. n. 107/15) (cfr. doc. 2);
- Che, sulla base dei predetti titoli in data 31.05.2022, la ricorrente, utilizzando l'apposita sezione dedicata di "Istanze online", presentava domanda al fine di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di istituto di cui all'art. 4, commi 6 *bis* e 6 *ter* della legge 3 maggio 1999 n. 124, nonché nelle GPS della provincia di Messina, protocollo n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7857846.31-05-2022, valide per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 ai sensi della O.M. n. 60 del 10.7.2020 e O.M.n. 112 del 06.05.2022 (cfr. doc. 3);
- Che, tuttavia, la suddetta piattaforma telematica non ha permesso alla ricorrente, nonostante i requisiti della laurea e dei 24 cfu, di potersi iscrivere nella prima fascia della graduatoria provinciale, costringendo così l'istante a doversi declassare in seconda fascia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di seguito meglio precisato;
- Che con decreto del 26.08.22 venivano pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze definitive della provincia di Messina (posti comuni e del sostegno) del personale docente di ogni ordine e grado valevoli per il biennio 2022/23 e 2023/24;
- Che parte ricorrente, con un punteggio pari a 46,50 punti, veniva inserita in II Fascia, classe di concorso A46 – Scienze giuridico – economiche - alla posizione n.182 (cfr. doc. 4).

Tanto premesso in fatto, la dott.ssa Ilaria Esposito, al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del possesso congiunto



della laurea magistrale in Giurisprudenza e dei 24 CFU e, quindi, il diritto all'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, propone il presente ricorso per i seguenti motivi.

➤ **VALORE ABILITANTE DELLA LAUREA E DEI 24 CFU.**

Il D.Lgs n. 59/2017, nel dare attuazione alla legge delega n. 107/2015 ed in particolare all'art. 1 della stessa, ha fissato la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi scolastici, prevedendo quale requisito il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso o, in alternativa, il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU.

Più specificamente, il legislatore delegato all'art. 5 del suddetto D.Lgs, ha così disposto: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”.*

Dalla norma sopra riportata si desume la volontà del Legislatore di voler equiparare pienamente i requisiti di cui all'art. 5, co.1 lett. a) e b) del D.lgs n. 59/2017 (diploma di laurea congiuntamente ai 24 CFU), al titolo di abilitazione all'insegnamento, per accedere a tutti i concorsi concernenti il reclutamento del corpo docente.

Sul punto si richiama una pronuncia del Tribunale di Siena, secondo la quale: *“Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equivalente all'abilitazione. Il legislatore del 2017-2018,*



nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito dell'abilitazione. Pertanto l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea oltre i 24 CFU per espressa previsione legislativa" (cfr. Tribunale di Siena, sent. n. 15/2020).

Tuttavia, nonostante la previsione normativa emergente dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 110 della legge 107/2015 e degli articoli 5 e 17 del decreto legislativo n. 59/2017, il Ministero resistente continua a perpetrare un'inammissibile disparità di trattamento, che pregiudica fortemente le aspettative lavorative della dott.ssa Ilaria Esposito, limitandone le opportunità di conferimento degli incarichi a tempo determinato, senza tenere minimamente in considerazione la normativa comunitaria e la giurisprudenza maggioritaria formatasi sul punto.

In particolare, l'art. 3 dell' l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022, "Procedure di istituzione delle Palermo D. – MIUR – Ricorso GDL Inserimento II Fascia 11 graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo", stabilisce la formazione di due fasce di aspiranti docenti, disponendo che: *"Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5,*



comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.

Tale esclusione, dunque, è illegittima, in quanto l'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla I Fascia delle G.P.S. e alla II Fascia delle Graduatorie di Istituto è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/ 2015.

Quanto fin qui spiegato appare suffragato, altresì, da copiosa giurisprudenza di merito.

In particolare, una prima statuizione significativa è stata emessa dal Tribunale di Roma, secondo il quale: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vantava, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). Il giudice, nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale ha così statuito: Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi...(omissis).... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...” (cfr.Tribunale di Roma, sent. n. 2823 del 22.03.19).*

Ed ancora: *“In sostanza, da questo complesso normativo, è chiaro che, per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui all'art. 3, d.lgs. n. 59 del 2017, occorre possedere: - l'abilitazione, - oppure – il che vuol dire, in alternativa – laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare, nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei in determinate materie («pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusio-ne; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche»).* Appare dunque illogico ed insostenibile, sulla base dell'assunto che si tratterebbe di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che chi è in possesso dei requisiti sub b), come le odierne ricorrenti, mentre può partecipare al concorso, previsto dalla legge, per il posto di docente,



non può ricevere il conferimento di supplenze, come letteralmente si ricava invece dall'art. 2, d.m. n. 374 del 2017 (consultabile sul sito istituzionale www.miur.gov.it). Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per accedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more, tramite il conferimento di supplenze, la medesima attività, il possesso di quei requisiti; in sostanza è come se, per il d.m., in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati. Il d.m., in parte qua, va ritenuto illegittimo e deve essere disapplicato [art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 4-5, L. n. 2248 del 1865, all. E)]”(cfr. Tribunale di Roma, sent. n. 2823 del 22.03.19).

Anche il Tribunale di Salerno ha sancito il valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 cfu, (*ex multis* cfr. sent. n. 107 del 21.01.2020, Tribunale Salerno) con cui si evidenzia che “*il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi, è possibile equiparare il possesso del titolo accademico in uno ai detti 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto.*”.

Quanto sopra è stato ulteriormente confermato dalle recentissime pronunce, sent. n. 517/2022 e sent. 424/2022, ord. 17889/2022 del Tribunale di Messina, con cui i Giudici hanno accolto integralmente le domande dei ricorrenti.

Nello stesso senso, si vedano, le ordinanze del Tribunale di Patti – sezione lavoro n. cronol. 5136/2020 del 31/08/2020, del Tribunale di Busto Arsizio n. cronol 2726/2020 GDL Francesca La Russa, del Tribunale di Monza n. cronol. Palermo D. – MIUR – Ricorso GDL Inserimento II Fascia 15 5242/2019, GDL Serena Sommariva, del Tribunale di Siena, n. cronol. 3009/2019 GDL Delio Cammarosano, del Tribunale di Busto Arsizio n. cronol. 34/2020 GDL Francesca La Russa, del Tribunale di Palermo n. cronol. 42773/2019, del Tribunale di Parma, n. cronol. 3035/2019, del Tribunale di Roma n. cronol. 113239/2019, del Tribunale di Termini Imerese n. cronol. 10223/2020, del Tribunale di Salerno, n. cronol. 25022/2019 del 15/10/2019, GDL dott.ssa Caterina Petrosino, del Tribunale di Messina, n. cronol. 4884/2020).



È bene precisare come l'odierna ricorrente abbia chiesto contestualmente all'inserimento nelle GPS anche l'inserimento nelle graduatorie d'Istituto, essendo stata declassata in terza fascia; è evidente però come la stessa abbia pieno diritto ad essere inserita in seconda fascia delle graduatorie d'Istituto per corretta interpretazione normativa.

Orbene, assodato che la laurea congiuntamente al possesso dei 24 CFU costituisce abilitazione all'insegnamento, ne deriva un'ingiustificata disparità di trattamento fra docenti con la medesima qualificazione professionale nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con contestuale violazione degli artt. 3, nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, e 97 della Costituzione che solo una corretta interpretazione, costituzionalmente orientata, della norma primaria (legge n. 107/2015) permetterebbe di escludere.

Legge che così dispone: *“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento.”*, ove per “titolo di abilitazione all'insegnamento”, il legislatore delegato ha poi specificato che: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA.”*.

Pertanto, avendo la normativa di rango primario confermato ed equiparato l'abilitazione all'insegnamento al possesso congiunto del titolo di studio e dei 24 Cfu, non può più ricorrere alcun tipo di discriminazione a parità del possesso dei titoli di accesso nei confronti della dott.ssa Ilaria Esposito, disponendo la stessa sia della laurea magistrale sia dei 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, vantando, dunque, un



titolo dal valore abilitante secondo la ridefinizione del concetto di abilitazione operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

➤ **VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE e 2013/55/UE.**

Una tale ridefinizione, “costituzionalmente orientata”, di cui sopra, consente, inoltre, di evitare contrasti con la normativa comunitaria che non prevede nessun titolo abilitativo per l’insegnamento.

Invero, in ottemperanza delle Direttive CE 36/2005, che disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri, e 55/2013, recepite con il D.Lgs n.206/2007 e con il D.Lgs n.15/2016 e dal D.M. n. 39/1998, l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto, si evince in maniera chiara che la normativa comunitaria impone il possesso di idonea “qualifica professionale”, quale condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa, e non già di titoli abilitanti.

Invero, i titoli accademici conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell’Unione Europea, rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale”, propedeutici dunque all’espletamento della professione. Non si fa menzione invece dei termini di “abilitazione” e “idoneità”, da ritenersi sostituiti dalla più generale espressione “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

In conclusione si può dunque affermare, in modo inconfutabile, che le procedure abilitanti previste dallo Stato italiano, non rappresentando una formazione regolamentata ma un mero procedimento amministrativo finalizzato all’arruolamento del personale docente, non possono rientrare nelle definizioni di “qualifica professionale” in quanto il diritto all’esercizio della professione *de quo* avviene mediante idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge, determinando così l’assoluta irrilevanza della cd “abilitazione all’insegnamento”.

Il Ministero dell’Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha



statuito che tali titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e DM. 3911998) ciò che emerge è che gli stessi sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

A suffragio di ciò si richiama la sent. n. 452/2019 del Tribunale di Cassino, la quale dispone: *"La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una 'formazione regolamentata' ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse*



disponibili ...". In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (vedi in questo senso Trib. Roma sent. n. 2823/2019). Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativo eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione". Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurounitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso ... (omissis). Le spese di lite sono compensate, in considerazione della novità della questione e della non perspicuità interpretativa della normativa rilevante, integranti gravi ed eccezionali ragioni. P.Q.M. Il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, » definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione e dai 24 CFU e per l'effetto ordina al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ...".

Ebbene, alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che la normativa comunitaria non lascia spazio ad equivoci o dubbi interpretativi, determinando quindi il palese contrasto dei decreti ministeriali.

Si impone, pertanto, la disapplicazione dell'O.M. n. 112/2022 e dei successivi e connessi atti e provvedimenti, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sia alla luce del diritto comunitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, non riconosce il diritto della dott.ssa Ilaria Esposito



all'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso su materia di interesse della ricorrente secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, con il diritto della stessa ad assumere gli incarichi sulla base della disponibilità già manifestata mediante la presentazione della domanda in data 16/08/2022 ai sensi del e DM n. 188 del 21 luglio 2022 con cui ha espresso le proprie preferenze di sede e tipologia di posto, ovvero sulla base della disponibilità che verrà successivamente manifestata.

➤ **SUSSISTENZA DEL *FUMUS BONI IURIS* E DEL *PERICULUM IN MORA***

Per quel che concerne la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, si può certamente affermare che non solo ricorrono entrambi ma, gli stessi, giustificano anche che la domanda venga proposta inaudita altera parte.

Invero, come già precisato nella premessa in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie oggetto del presente giudizio è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile alla ricorrente in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo della ricorrente ad essere inserita sia nella I Fascia delle G.P.S. sia nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto in corso di pubblicazione,

Ciò, infatti determinerebbe l'impossibilità a partecipare alla prima turnazione del conferimento delle supplenze, determinando così una concreta perdita di chance con conseguente pregiudizio economico e non se si pensa al mancato punteggio, necessario per un docente poter progredire nella propria carriera.

Ebbene, sulla fondatezza del carattere cautelare e dunque sulla sussistenza dei presupposti sopra spiegati si è pronunciato anche l'odierno Tribunale adito, il quale con provvedimento del 15.10.2021 ha così statuito: *“Ne consegue che il ricorrente, avendo provato il possesso della laurea e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza. Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, e salva la più*



approfondita valutazione da farsi in quella eventuale di merito, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Trattandosi di ricorso cautelare in corso di causa la decisione sulle spese va rinviata alla fase di merito. P.Q.M. Il Tribunale di Messina, disattesa, allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto; - spese al merito” (Cfr ordinanze di accoglimento di questo Tribunale del 01.07.2022, 05.07.2022, 16.08.2022 (G.L. dott.ssa Rando), 05.03.2022 (G.L. dott.ssa Bonanzinga), del 18.08.2022, 10.08.2022 (G.L. Bellino), del 22.02.2022 (G.L. La Face), del 14.02.2022 (Bonanzinga), del 09.02.2022 (G.L. Totaro).

Quanto al carattere dell'urgenza, l'art. 700 cpc, garantisce, attraverso la tutela cautelare, che il diritto controverso minacciato dal *periculum in mora*, o come nel caso oggetto del presente giudizio in cui il pregiudizio si sta già producendo, di salvaguardare lo stesso con una pronuncia anticipatoria ed evitare che si generi un danno da ritardo derivante dalla pronuncia di merito, seppur atta a produrre i medesimi effetti.

Invero, il provvedimento del merito, in tal senso, sarà emesso verosimilmente dopo il mese di settembre quando l'anno scolastico sarà iniziato e le cattedre assegnate, ragion per cui il provvedimento cautelare è l'unico utile a non aggravare ulteriormente il danno patito da parte ricorrente.

Tanto premesso, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*) giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si



rileverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, stante l'imminente inizio del nuovo anno scolastico, non v'è dubbio che sussistono i presupposti di cui sopra, ragion per cui si rende necessaria la pronuncia di provvedimento cautelare inaudita altera parte, al fine di non pregiudicare il diritto della dott.ssa Ilaria Esposito, che in caso di mancata tempestiva tutela determinerebbe un inevitabile e irreparabile danno alla professionalità, pregiudicando la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa anche futura.

Per tutto quanto esposto, parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, con il presente ricorso

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE

rigettata ogni contraria eccezione o difesa

In via cautelare, inaudita altera parte:

- Accertare e dichiarare, previa disapplicazione delle ordinanze ministeriali n. 60 del 10.07.2020 e n. 112 del 06.05.2022, nonché del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi e comunque di ogni atto dell'Amministrazione che ne impedisce l'iscrizione nella prima fascia delle G.P.S. e in II delle G.I. in quanto illegittimi, per le causali di cui in narrativa, la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* e, quindi, che la dott.ssa Ilaria Esposito è in possesso del titolo abilitante idoneo all'inserimento in prima fascia delle GPS, dato dal titolo accademico congiuntamente ai 24 cfu nelle discipline antroposico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- Per l'effetto, ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente la ricorrente nella prima fascia delle GPS delle graduatorie della provincia di Messina, per la classi di concorso su materia di interesse della ricorrente secondo il punteggio spettante e maturato e nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Nel merito:

- Accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e n. 112 del 06.05.2022 nonché del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e



conseguenziali anche emanandi e comunque di ogni atto dell'Amministrazione che ne impedisce l'iscrizione nella prima fascia delle G.P.S. e in II delle G.I. in quanto illegittimi, per le causali di cui in narrativa, che la dott.ssa Ilaria Esposito è in possesso del titolo abilitante idoneo all'inserimento in prima fascia delle GPS, dato dal titolo accademico congiuntamente ai 24 cfu nelle discipline antroposico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;

- Per l'effetto, ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente la ricorrente nella prima fascia delle GPS delle graduatorie della provincia di Messina, per la classe di concorso A046, secondo il punteggio spettante e maturato e nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Con vittoria delle spese di lite.

ISTANZA DI NOTIFICA *EX*ART. 151 C.P.C.

Considerato:

- Che sussiste un elevato numero dei contro interessati, ossia tutti i docenti inseriti nella II e III fascia delle graduatorie d'istituto e quelli della I e II fascia delle GPS per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta, rispettivamente, in III fascia e in II fascia della GPS, classe di concorso A046 – Scienze giuridico - economiche, relativamente al biennio 2022/2023 e 2023/2024;
 - Che risulterebbe oltremodo gravoso identificare tutti e di conseguenza reperirne l'indirizzo;
 - Che ciò determinerebbe lungaggini processuali tali da far venir meno il carattere della celerità proprio del giudizio cautelare e del rito del lavoro;
- ciò posto, parte ricorrente chiede

ALL'ON.LE TRIBUNALE

Di voler autorizzare la notifica del presente ricorso *ex art.* 414 c.p.c. e ai sensi dell'art. 151 c.p.c., attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione udienza nel sito Istituzionale del MIUR.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che la stessa è soggetta al contributo unificato di euro 259,00.

Salvis Iuribus

Si offrono in comunicazione:



- 1) Diploma laurea magistrale in giurisprudenza,
- 2) Certificazione 24 CFU,
- 3) Domanda di inserimento in II fascia GPS prov. Di Messina,
- 4) Domanda di partecipazione Informatizzazione nomine supplenze,
- 5) Estratto posizione in GPS II fascia provincia di Messina (pag.294 – n.182)

Palermo, 05.09.2022

Avv. Gianluca Giacalone

